
Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

**REGOLAMENTO (CE) N. 2396/2001 DELLA COMMISSIONE
del 7 dicembre 2001
che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile ai porri**

(GU L 325 dell'8.12.2001, pag. 11)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale	n.	pag.	data
►M1	Regolamento (CE) n. 46/2003 della Commissione del 10 gennaio 2003	L 7	61		11.1.2003
►M2	modificato dal regolamento (CE) n. 6/2005 della Commissione del 4 gennaio 2005	L 2	3		5.1.2005
►M3	Regolamento (CE) n. 907/2004 della Commissione del 29 aprile 2004	L 163	50		30.4.2004

▼B

**REGOLAMENTO (CE) N. 2396/2001 DELLA COMMISSIONE
del 7 dicembre 2001
che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile ai porri**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996,
relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 911/2001 della
Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,
considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'allegato I del regolamento (CE) n. 2200/96, una serie di norme per i porri sono state adottate dal regolamento (CEE) n. 1076/89 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 888/97⁽⁴⁾.
- (2) Per ragioni di trasparenza sul mercato mondiale, è opportuno tener conto della norma raccomandata per i porri dal gruppo di lavoro sulla normalizzazione dei prodotti deperibili e il miglioramento qualitativo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (CEE-ONU). È inoltre opportuno stabilire tolleranze meno rigorose per i porri primaticci della categoria I. Occorre pertanto abrogare il regolamento (CEE) n. 1076/89 e sostituirlo con un nuovo regolamento recante norme che tengano conto di questi elementi.
- (3) L'applicazione delle norme suddette è intesa ad eliminare dal mercato i prodotti di qualità insoddisfacente, ad adeguare la produzione alle esigenze dei consumatori e ad agevolare le relazioni commerciali fondate sulla concorrenza leale, contribuendo in tal modo a migliorare la redditività della produzione.
- (4) Le norme sono applicabili a tutte le fasi della commercializzazione. Il trasporto su lunga distanza, il magazzinaggio di una certa durata o le varie manipolazioni cui sono soggetti i prodotti possono provocare talune alterazioni, dovute all'evoluzione biologica dei prodotti stessi o alla loro deperibilità. Occorre pertanto tener conto di tali alterazioni in sede di applicazione delle norme nelle fasi di commercializzazione successive a quella della spedizione.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La norma di commercializzazione applicabile ai porri di cui al codice NC 0703 90 00 è stabilita nell'allegato.

Essa si applica in tutte le fasi della commercializzazione, alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2200/96.

Tuttavia, nelle fasi successive alla spedizione i prodotti possono presentare, rispetto alle prescrizioni della norma, una lieve riduzione dello stato di freschezza e di turgore e lievi alterazioni dovute alla loro evoluzione e alla loro deperibilità.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 1076/89 è abrogato.

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 129 dell'11.5.2001, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 114 del 27.4.1989, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU L 126 del 17.5.1997, pag. 11.

▼B

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1º marzo 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B***ALLEGATO*****NORMA PER I PORRI****I. DEFINIZIONE DEL PRODOTTO**

La presente norma si applica ai porri delle varietà (cultivar) di Allium porrum L. destinati ad essere forniti allo stato fresco al consumatore, esclusi i porri destinati alla trasformazione industriale.

II. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ

La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche che i porri devono presentare dopo condizionamento e imballaggio.

A. Caratteristiche minime

In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ciascuna categoria e delle tolleranze ammesse, i porri devono essere:

- interi (questa disposizione non si applica tuttavia alle radici e all'estremità delle foglie, che possono essere tagliate),
- sani; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo,
- puliti, praticamente privi di sostanze estranee visibili; le radici possono tuttavia essere leggermente coperte di terriccio aderente,
- di aspetto fresco, privi di foglie appassite o flosce,
- praticamente esenti da parassiti,
- praticamente esenti da attacchi di parassiti,
- non fioriti,
- privi di umidità esterna anormale, cioè sufficientemente «asciugati» dopo l'eventuale lavaggio,
- privi di odore e/o sapore estranei.

Quando le foglie vengono tagliate, la loro estremità deve essere regolare.

Lo sviluppo e lo stato dei porri devono essere tali da consentire:

- il trasporto e le operazioni connesse, e
- l'arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti.

B. Classificazione

I porri sono classificati nelle due categorie seguenti.

i) Categoria I

I porri di questa categoria devono essere di buona qualità e devono presentare le caratteristiche tipiche della varietà o del tipo commerciale.

I porri devono presentare una colorazione bianca o bianco-verdastra su almeno un terzo della lunghezza totale o la metà della parte inguinata. Tuttavia, per i porri primaticci⁽¹⁾, la parte bianca e bianco-verdastra deve costituire almeno un quarto della lunghezza totale o un terzo della parte inguinata.

Essi possono presentare i seguenti lievi difetti, che non devono tuttavia pregiudicare l'aspetto globale, la qualità, la conservazione e la presentazione nell'imballaggio del prodotto:

- lievi difetti superficiali,
- lievi attacchi di Thrips sulle foglie ma non altrove,
- lievi tracce di terra all'interno del fusto.

⁽¹⁾ Porri da semina diretta non trapiantati e raccolti dalla fine dell'inverno all'inizio dell'estate.

▼Bii) *Categoria II*

Questa categoria comprende i porri che non possono essere classificati nella categoria I, ma che corrispondono alle caratteristiche minime sopra definite.

Essi devono presentare una colorazione bianca o bianco-verdastra su almeno un terzo della lunghezza totale o la metà della parte inguinata.

I porri possono presentare i seguenti difetti, purché essi non pregiudichino le caratteristiche essenziali di qualità, conservazione e presentazione del prodotto:

- uno scapo fiorale tenero, a condizione che esso si trovi all'interno della parte inguinata,
- lievi ammaccature, attacchi di Thrips e leggere macchie di ruggine sulle foglie, ma non altrove,
- lievi difetti di colorazione,
- tracce di terra all'interno del fusto.

III. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRAZIONE

La calibrazione è determinata dal diametro misurato perpendicolarmente all'asse del prodotto al di sopra del rigonfiamento del colletto.

Il diametro minimo è fissato a 8 mm per i porri primaticci e a 10 mm per gli altri porri.

Per la categoria I, il diametro del piede più grosso in uno stesso mazzo o in un stesso imballaggio non deve superare il doppio del diametro del piede più piccolo.

IV. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE

Per i prodotti non rispondenti ai requisiti della categoria indicata sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro in ciascun imballaggio o in ciascun mazzo, qualora i porri siano presentati non imballati.

A. Tolleranze di qualitài) *Categoria I*

Per i porri primaticci, il 10 % in numero o in peso di porri che presentano uno scapo fiorale tenero contenuto all'interno della parte inguinata e il 10 % in numero o in peso di porri non rispondenti per altri motivi alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II o eccezionalmente ammessi nelle tolleranze di tale categoria.

Per gli altri porri, il 10 % in un numero o in peso di porri non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II o eccezionalmente ammessi nelle tolleranze di tale categoria.

ii) *Categoria II*

Il 10 % in un numero o in peso di porri non rispondenti alle caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime, ad eccezione dei prodotti affetti da marciume o ammaccature pronunciate o che presentino qualsiasi altra alterazione che li renda inadatti al consumo.

B. Tolleranze di calibro

Per tutte le categorie: il 10 % in un numero o in peso di porri non rispondenti al diametro minimo previsto o, per i porri della categoria I, al criterio di omogeneità.

V. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE**A. Omogeneità**

Il contenuto di ciascun imballaggio o di ciascun mazzo in uno stesso imballaggio deve essere omogeneo, comprendere soltanto porri di uguale origine, varietà o tipo commerciale, qualità e calibro (quando si imposta una omogeneità di calibro) e presentare sviluppo e colorazione sostanzialmente uniformi.

▼B

La parte visibile del contenuto dell'imballaggio o del mazzo deve essere rappresentativa dell'insieme.

▼M1

In deroga alle precedenti disposizioni della presente parte, i prodotti disciplinati dal presente regolamento possono essere mescolati, in imballaggi di vendita ►M2 aventi peso netto inferiore o pari a tre chilogrammi ▲, con prodotti ortofrutticoli freschi di specie differenti, alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 48/2003 della Commissione (¹).

▼B**B. Condizionamento**

I porri devono essere condizionati in modo che sia garantita una protezione adeguata del prodotto.

I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere nuovi, puliti e di sostanze che non possano provocare alterazioni esterne o interne dei prodotti. L'impiego di materiali e, in particolare, di carte o marchi recanti indicazioni commerciali, è ammesso soltanto se la stampa o l'etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici.

Gli imballaggi (o, in caso di presentazione senza imballaggio, i mazzi) devono essere privi di qualsiasi corpo estraneo.

▼M3

Le etichette apposte individualmente sui prodotti devono poter essere tolte senza lasciare tracce visibili di colla e difetti della buccia.

▼B**C. Presentazione**

I porri possono essere presentati:

- disposti in strati regolari nell'imballaggio,
- legati in mazzi, anche non imballati.

I mazzi di uno stesso imballaggio devono essere sostanzialmente uniformi.

VI. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE

Ciascun imballaggio o mazzo presentato non imballato deve recare, in caratteri leggibili, indelebili e visibili dall'esterno (raggruppati su uno stesso lato in caso di presentazione in imballaggio), le indicazioni seguenti.

▼M3**A. Identificazione**

Il nome e l'indirizzo dell'imballatore e/o dello speditore.

Tale dicitura può essere sostituita:

- per tutti gli imballaggi ad eccezione dei preimballaggi, dal codice che rappresenta l'imballatore e/o lo speditore, rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale, preceduto dalla dicitura «imballatore e/o speditore» o da un'abbreviazione equivalente;
- unicamente per i preimballaggi, dal nome e dall'indirizzo del venditore stabilito nella Comunità, preceduti dalla dicitura «imballato per:» o da una dicitura equivalente. In questo caso l'etichettatura deve recare inoltre un codice corrispondente all'imballatore e/o allo speditore. Il venditore fornisce ogni informazione ritenuta necessaria dai servizi di controllo sul significato di tale codice.

▼B**B. Natura del prodotto**

- «Porri», se il contenuto non è visibile dall'esterno.
- «Porri prematicci», ove del caso.

(¹) GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 65.

▼B

C. Origine del prodotto

- Paese d'origine ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.

D. Caratteristiche commerciali

- Categoria.
- Numero di mazzi (in caso di presentazione di mazzi in un imballaggio).

E. Marchio ufficiale di controllo (facoltativo)

Per i porri spediti alla rinfusa (carico diretto su un mezzo di trasporto), le indicazioni di cui al punto VI.1 devono figurare su un documento che accompagna le merci o su una scheda collocata in modo visibile all'interno del mezzo di trasporto.

▼M3

Non è necessario apporre le indicazioni di cui al primo comma sui colli quando questi ultimi contengono imballaggi di vendita visibili dall'esterno e recanti dette indicazioni. I colli non devono recare alcuna indicazione esterna che possa indurre in errore. Qualora i colli siano palettizzati, dette indicazioni devono figurare su una scheda apposta in maniera visibile almeno su due lati del pallet.